

- 2) Le ditte interessate a ricevere la documentazione da compilare in formato cartaceo sono invitate ad annunciarsi in forma scritta alla Sezione della logistica, via del Carmagnola 7, 6500 Bellinzona (fax 091 814 78 39) riportando il n. 18050.

La richiesta di cui al punto 2) al concorso vincola le ditte che non presentano un'offerta al pagamento di fr. 100.– per spese di riproduzione e di spedizione, degli atti d'appalto.

m. Informazioni tecniche

Tutte le indicazioni tecniche possono essere richieste per iscritto alla Sezione della logistica (fax 091 814 78 39); per ragioni organizzative sarà risposto in forma scritta sul sito www.ti.ch/logistica, menu «Commesse pubbliche», unicamente alle domande pervenute entro il termine dell'11 aprile 2018.

n. Informazioni formali

Tutte le informazioni formali possono essere richieste, durante il periodo della pubblicazione del concorso, ogni mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 11:00 alla Sezione della logistica al seguente numero telefonico 091 814 78 44.

o. Termine di consegna delle offerte

Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto dovranno pervenire alla Cancelleria del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona entro le ore 16:00 del giorno 26 aprile 2018.

p. Apertura delle offerte

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la Cancelleria dello Stato, Residenza governativa a Bellinzona (tel. 091 814 43 87), alle ore 14:00 del giorno 27 aprile 2018.

q. Ricorso contro gli atti d'appalto

È data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricezione degli atti di concorso.

Bellinzona, 23 marzo 2018

Domanda intesa a prorogare la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 12 luglio 2016 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali e a conferire l'obbligatorietà generale ad alcune modifiche contrattuali, fino al 30 giugno 2022

(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)

Le Associazioni contraenti, per i lavoratori citati nella domanda del 11 dicembre 2017, chiedono che il Decreto del Consiglio di Stato del 12 luglio 2016, relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali sia prorogato, e che sia conferita l'obbligatorietà generale ad alcune modifiche, fino al 30 giugno 2022.

Contrariamente alle precedenti pubblicazioni in materia di Contratti collettivi, sono di seguito riportate unicamente le modifiche cui sarà conferita obbligatoriamente generale.

Art. 7.2 a 7.5

- 7.2. Per il personale amministrativo la durata del lavoro è di 2'080 ore annue, pari a 40 ore settimanali.
- 7.3. Il periodo di conteggio delle ore eseguite è di un anno. Le ore eccedenti sono compensate, di regola, con altrettante ore di congedo.
- 7.4. Ogni ditta determina il proprio orario giornaliero di lavoro.
- 7.5. Negli orari sono compresi 15 minuti per la pausa mattutina e 15 per quella pomeridiana.

Art. 9.2

- 9.2. Vengono pure pagate le altre festività infrasettimanali non parificate alle domeniche e che non cadano in sabato o domenica.

Art. 10.1

- 10.1. Il lavoratore può essere retribuito mediante salario mensile o paga oraria, ritenuti i minimi seguenti:

| Funzione personale non dirigente | Salario minimo mensile | Salario minimo all'ora/base |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Ingegnere forestale SUP | fr. 5'655.– | fr. 30.00 |
| Forestale ST | fr. 5'184.– | fr. 27.50 |
| Capo squadra | fr. 4'741.– | fr. 25.15 |
| Selvicoltore qualificato | fr. 4'514.– | fr. 23.95 |
| Operaio forestale | fr. 4'288.– | fr. 22.75 |
| Ausiliario forestale | fr. 4'072.– | fr. 21.60 |
| Operaio qualificato | fr. 4'317.– | fr. 22.90 |
| Personale amministrativo con AFC | fr. 3'330.– | fr. 19.20 |

Art. 13 Indennità per retribuzione oraria

Al salario orario si aggiunge un'indennità per vacanze:

- 8.33% per il lavoratore che ha diritto a quattro settimane;
- 9.70% per chi ha diritto a 23 giorni di vacanza;
- 10.64% per chi ha diritto a cinque settimane;
- 13.04% per chi ha diritto alle sei settimane di vacanza.

Al salario orario maggiorato dall'indennità delle 15 festività cantonali (6.12%) e dall'indennità vacanze si aggiunge la 13.ma mensilità (8.33%).

Art. 15 Tempo di trasferimento giornaliero - Rimborso spese Equipaggiamento personale di sicurezza

- 15.2. I lavoratori occupati fuori dalla sede di servizio della ditta hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO).

15.3. [...]

Se il cantiere è fuori Cantone (Mesolcina e Calanca escluse) e il datore di lavoro non organizza l'alloggio del personale, al dipendente spettano un'indennità massima di fr. 18.00 per pasto principale e di fr. 100.00 massima per ogni pernottamento.

15.4. Per l'uso del mezzo di trasporto privato per bisogni aziendali, al lavoratore vengono corrisposte le seguenti indennità:

- autovettura: fr. 0.60 al km;
- motocicletta: fr. 0.30 al km;
- ciclomotore: fr. 0.20 al km.

Art. 16.1

16.1. Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze annuali:

- a) 5 settimane (25 giorni lavorativi) fino al 20° anno di età compreso e dopo il compimento del 45° anno di età;
- b) 4 settimane dal 21° al 34° anno di età;
- c) 23 giorni di vacanza dal 35° al 44° anno di età;
- d) 5 settimane dal 45° anno di età al 54° anno di età;
- e) 6 settimane dal 55° anno di età.

Art. 19.2

19.2. Le ore perse a causa di intemperie e che non sono riconosciute dall'assicurazione contro la disoccupazione possono essere recuperate nella misura di al massimo 80 ore l'anno. Le ore recuperate sono pagate senza supplemento dello straordinario.

Art. 25 lett. d)

25 d) per il proprio matrimonio: 5 giorni lavorativi;

Art. 30 Apprendisti

Agli apprendisti si applica in via principale il contratto di tirocinio. Il presente contratto si applica in via accessoria: più precisamente, sono applicabili anche agli apprendisti gli artt. [...], 23.1, 23.2, 23.3, [...], 23.5 e l'art. 25.

Gli apprendisti iniziano il lavoro assieme agli altri dipendenti della ditta e rispettano l'orario aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

Art. 32 Commissione paritetica

32.1. Per promuovere la collaborazione tra le parti firmatarie del CCL è costituita una commissione paritetica con i seguenti compiti:

- a) vigilare e controllare l'applicazione del CCL; a tal fine la commissione paritetica può effettuare sopralluoghi e richiedere informazioni e documenti presso i datori di lavoro e presso i lavoratori;
- b) interpretare le disposizioni contrattuali;
- c) mediare eventuali divergenze sorte per l'interpretazione e l'applicazione del contratto collettivo;
- d) accertare e perseguire violazioni del CCL, rispettivamente la mancata conformità delle ditte;
[...]
- f) decidere, dopo aver sentito le parti ed aver assunto gli elementi probanti necessari, sulle sanzioni.

32.3 In caso di infrazione al CCL la commissione paritetica, dopo aver sentito l'interessato, può pronunciare le seguenti sanzioni:

- a) ammonimento scritto;
- b) pena convenzionale:
 - in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all'importo della prestazione dovuta;
 - in caso di inosservanza del divieto al lavoro abusivo fino ad un massimo di fr. 5000.–;
 - in tutti gli altri casi fino ad un massimo di fr. 10 000.–.

La multa convenzionale deve essere impiegata per l'applicazione e l'esecuzione del CCL.

Art. 35 Contributi professionali dipendenti e datori di lavoro

35.1. Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dal contratto collettivo di lavoro e come appoggio alla formazione professionale continua, nonché all'aiuto sociale.

- Tutti i lavoratori versano un contributo professionale per l'applicazione del CCL pari allo 0.7% del salario AVS percepito. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.
- È fatto divieto alle ditte di assumere a proprio carico il contributo professionale dovuto dai lavoratori.
- Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
- Tutti i datori di lavoro versano un contributo professionale per l'applicazione del CCL del seguente ammontare:
 - a) per le ditte affiliate all'ASIF, firmataria del presente contratto, lo 0.1% dei salari AVS versati;
 - b) per le ditte non affiliate all'ASIF, lo 0.3% dei salari AVS versati.

[...]

35.2. I contributi professionali vengono versati alla segreteria della CPC secondo le sue indicazioni.

Campo d'applicazione

1. L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio del Cantone Ticino.
2. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano alle aziende che svolgono lavori e attività forestali:
 - a) selvicoltura e arboricoltura;
 - b) abbattimento alberi;
 - c) esbosco di legname;
 - d) lavorazione e commercio di legname d'energia;
 - e) lavorazione, produzione e commercio di legname d'opera;
 - f) opere forestali di ingegneria naturalistica;
 - g) manutenzione e cura del territorio, della vegetazione, di sentieri, piste e strade forestali.

3. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano a tutti i lavoratori, impiegati amministrativi e apprendisti delle imprese di cui al punto 2, escluso il personale dirigente

Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4 esemplari e motivate, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 6501 Bellinzona.

Bellinzona, 23 marzo 2018

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Ufficio per la sorveglianza del mercato
del lavoro Bellinzona

Comunicazione dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro Deroghe agli orari normali di lavoro (domande e/o permessi) ai sensi della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL) e dell'Ordinanza 1 concernente la LL (OLL1)

Permessi rilasciati concernenti la durata del lavoro

Permesso di lavoro notturno temporaneo (art. 17 LL)

– Alpiq EnerTrans SA, Mezzovico

lavori da eseguire entro precisi termini, dall'8 al 27 aprile 2018, (da notte do/lu a notte gio/ve), notti do/lu dalle 23:00 alle 04:30, notti da lu/ma a gio/ve dalle 22:00 alle 04:30, 3 uomini, Gallerie autostradali del Piottino

Rimedi giuridici

Chiunque dimostri un interesse legittimo può consultare il lunedì pomeriggio oppure il venerdì mattina, previo appuntamento, le decisioni concernenti i permessi presso l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro a Bellinzona, Palazzo amministrativo 2 (4° piano, ufficio n. 411, tel. 091 814 31 02) e impugnare le decisioni entro 30 giorni dalla loro pubblicazione nel Foglio ufficiale, davanti al Tribunale cantonale amministrativo a Lugano (art. 56 LL, art. 26 LCL). Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Bellinzona, 22 marzo 2018

Ufficio dell'ispettorato del lavoro